



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123

## n. 39 del 4 novembre 2002



### Sommario

- **Asili nido: dopo presa posizione Siulp su ritardi rimborsi fissato incontro al Ministero**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: ancora "tassi ai minimi storici"**
- **Direzioni Interregionali: pubblicato il d.P.R. con le nuove sedi**
- **Maggiorazione oraria dell'indennità di missione: quando compete?**
- **Avanzamenti a Perito Tecnico Superiore dei Periti Tecnici Capo**
- **Personale aeronavigante: adeguamento indennità di trascinarsi, trascinarsi delle indennità supplementari ed assegno *ad personam***

Asili nido: dopo presa  
posizione Siulp su ritardi  
rimborsi fissato incontro  
al Ministero

Con nota n. 557/RS/01/167/3313 del 30 ottobre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha risposto con una convocazione, fissata per il 7 novembre prossimo presso il Ministero dell'interno, alla dura presa di posizione assunta dal Siulp con nota n. 360/2002 del 9 ottobre scorso e già citata lo scorso 14 ottobre sul n. 36/2002 di questo notiziario.

Come ricorderete, con quella nota avevamo nuovamente lamentato gli intollerabili ritardi nel rimborso delle rette degli asili nido, evidenziando pure come, su questo argomento, l'Amministrazione si fosse mostrata totalmente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, a differenza di altre Amministrazioni del Comparto Sicurezza e che, nonostante le assicurazioni più volte fornite circa la

sollecita definizione delle procedure occorrenti alla liquidazione del beneficio, permanesse una situazione di apparente inerzia che cagionava ingiustificati disagi al personale interessato; il Siulp si era dunque visto costretto a riservarsi tutte le iniziative del caso.

La ministeriale n. 557/RS/01/167/3313, la nostra nota n. 360/2002 ed il n. 36/2002 di *Siulp Collegamento Flash* sono sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), rispettivamente nell'area "circolari" e nell'area "Flash".



€uro  
Cessioni  
Quinto

IN CONVENZIONE



## TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1

### CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.164,00</b>	106,00	64,00
<b>7.747,00</b>	161,00	95,00
<b>10.329,00</b>	216,00	125,00
<b>12.911,00</b>	270,00	160,00
<b>15.494,00</b>	317,00	194,00
<b>18.076,00</b>	368,00	227,00
<b>20.658,00</b>	422,00	255,00
<b>23.244,00</b>	478,00	287,00
<b>25.823,00</b>	504,00	318,00

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Finanziamento 2

### PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>4.648,00</b>	104,00	67,00
<b>6.197,00</b>	137,00	88,00
<b>9.296,00</b>	204,00	131,00
<b>11.362,00</b>	250,00	159,00
<b>12.395,00</b>	272,00	174,00
<b>13.944,00</b>	307,00	195,00
<b>16.527,00</b>	362,00	230,00
<b>19.109,00</b>	419,00	267,00
<b>21.175,00</b>	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

Servizio clienti  
**0655381111**

**Direzione Generale di Roma**  
EUROCCQ di Marin Clara  
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Direzioni Interregionali:  
pubblicato il d.P.R. con le  
nuove sedi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002, n. 254 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2002, n. 237, che approva il "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in materia di dislocazione delle sedi delle direzioni interregionali della Polizia di Stato".

Come noto l'articolo 6 del d.P.R. 208/2001, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 6, legge 31 marzo 2000, n. 78, (il

*Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*, aveva previsto l'istituzione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, stabilendone altresì la sede mediante l'allegata tabella 1; con l'approvazione del d.P.R. 237/2002 cinque delle sette Direzioni resteranno nella sede precedentemente prevista, mentre le rimanenti due subiranno uno spostamento; in particolare la nuova tabella prevede le seguenti dislocazioni e competenze territoriali:

1. **Torino**: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria (**invariata**);
2. **Milano**: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna (in precedenza era **Parma**);
3. **Padova**: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (**invariata**);
4. **Firenze**: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Toscana, Umbria e Marche (**invariata**);
5. **Roma**: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna (**invariata**);
6. **Napoli**: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata (invariata);
7. **Catania**: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria (in precedenza era **Palermo**).

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), nell'area "legislazione" la L. 78/2000, il d.P.R. 208/2001 ed il d.P.R. 237/2002.

Maggiorazione oraria dell'indennità di missione: quando compete?

Pervengono da più parti quesiti relativi all'applicabilità della maggiorazione dell'indennità oraria, istituita con l'articolo 6, comma 3° del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, recentemente rivalutata dall'articolo 7, comma 5° del d.P.R. 164/02; come noto l'originaria maggiorazione prevedeva che, al personale inviato in servizio fuori sede venisse corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, oltre all'indennità oraria di missione, una maggiorazione di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso fosse impiegato oltre la durata del turno giornaliero; l'importo della maggiorazione, non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, è ora fissato in 6,00 euro per ogni ora.

Gli interrogativi postici vertono sulla mancata corresponsione della maggiorazione dell'indennità oraria relativamente a tutte le ore di viaggio effettuate nei servizi di missione, essendo tale corresponsione limitata alle ore eccedenti l'orario fissato nel turno di servizio giornaliero; un'attenta lettura della norma chiarisce però come tale interpretazione sia assolutamente corretta, consentendo peraltro di evidenziare gli aspetti che possono aver determinato l'equivoco.

Il primo periodo del 3° comma testualmente recita:

«Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero».

Questo periodo, letto da solo, potrebbe indurre a pensare che, qualora il turno si protragga «oltre la durata del turno giornaliero», debba essere corrisposta la maggiorazione «limitatamente alla durata del viaggio», intendendo con questa espressione *tutta la durata del viaggio*.

Detta interpretazione appare tuttavia inconciliabile con quanto affermato dal secondo periodo, ove si aggiunge che «Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario»; espressione, quest'ultima, che ben chiarisce quale sia la *ratio* della maggiorazione in argomento, che va ricercata nella necessità di indennizzare il disagio che subisce l'operatore che, pur se in concreto non effettua un servizio, è impegnato in un trasferimento.

Infatti, se ad esempio è vero che, quando detto trasferimento viene effettuato a bordo di un automezzo, l'unico a prestare una concreta attività durante il viaggio è il solo conducente, è pur vero che anche gli altri operatori non si possono certo considerare liberi dal servizio.

Pertanto, pur non potendosi in questo caso assimilare l'attività del conducente a quella degli altri operatori, va a questi ultimi comunque riconosciuto un indennizzo quando viene superata la durata del turno di servizio ed il viaggio è ancora in corso; è in questo caso che la maggiorazione interviene *per la parte del viaggio che eccede il turno* ed è intesa a *sostituire il compenso per lavoro straordinario*; compenso che, nei casi illustrati, spetta al solo conducente.

In definitiva: se il turno ha una durata di sei ore ed il viaggio *da o per* la sede di servizio termina dopo sette ore dall'inizio del turno medesimo, nel caso in cui, durante l'ora eccedente, sia stato effettuato un viaggio da una sede all'altra, al conducente spetterà un'ora di straordinario ed agli altri occupanti dell'automezzo un'ora di maggiorazione oraria; a tutti spetterà il trattamento base di missione, proporzionato alla durata (oraria o giornaliera) della missione stessa.

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), nell'area "legislazione" il d.P.R. 254/2002 ed il d.P.R. 164/2002.

Avanzamenti a Perito  
Tecnico Superiore dei  
Periti Tecnici Capo

Con nota n. 268/2002 del 25 luglio scorso il Siulp sollecitò il Dipartimento della pubblica sicurezza a porre in essere le procedure di avanzamento dei Periti Tecnici Capo alla qualifica di Perito Tecnico Superiore della Polizia di Stato, in esecuzione delle novellazioni normative introdotte dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 ovvero le note "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato".

Come si ricorderà la norma in argomento è stata introdotta con l'obiettivo di sanare la sperequazione venutasi a creare tra il personale

che al 31 agosto 1995 apparteneva al ruolo dei Periti Tecnici ed il personale di qualifica equiparata del ruolo che esplica attività di polizia.

Solo per quest'ultimo personale, infatti, il richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 aveva previsto una fase transitoria tra il precedente ed il nuovo ordinamento, nel corso della quale, con quattro selezioni annuali, la quasi totalità del personale appartenente al ruolo degli Ispettori al 31.8.1995 era stato poi promosso alla nuova qualifica apicale del ruolo degli Ispettori; per consentire il riallineamento delle relative posizioni l'articolo 9 del d.Lgs. 53/2002 ha dunque aggiunto all'articolo 17 del d.Lgs. 197/21995 il comma 1-*bis*, che prevede l'applicazione delle descritte modalità di promozione anche al personale dei ruoli tecnici, prevedendo inoltre che le quattro selezioni dovessero svolgersi in un'unica soluzione e che le decorrenze sia degli effetti giuridici che di quelli economici delle promozioni fossero identiche alle corrispondenti promozioni alla qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Con riferimento a quanto da noi segnalato con la citata nota il Dipartimento della pubblica sicurezza, con nota n. 557/RS/01/1/2622, lo scorso 23 ottobre ha comunicato che le schede degli appartenenti al ruolo dei Periti Tecnici interessati alle quattro selezioni per la promozione a Perito Tecnico Superiore della Polizia di Stato sono state inviate al Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale dagli uffici centrali e periferici ove gli interessati prestano servizio ed in data 20 settembre, 11 ottobre e 22 ottobre 2002, la Commissione per il personale appartenente al ruolo dei Periti Tecnici si è riunita per le valutazioni di competenza; ufficiosamente si è poi appreso che la Commissione ha tenuto un'ulteriore seduta il 31 ottobre e che, pertanto, i risultati delle selezioni potrebbero essere comunicati in questi giorni.

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it) nell'area circolari le note n. 268/2002 del 25.7.2002 e n. 557/RS/01/1/2622 del 23.10.2002 e, nell'area "legislazione", il d.lgs. 197/1995 ed il d.lgs. 53/2002.

**Personale aeronavigante:  
adeguamento indennità di  
trascinamento,  
trascinamento delle  
indennità supplementari  
ed assegno *ad personam***

Con nota n. 333-G/3.01.AERON.IMB, diramata con circolare telegrafica il 28 ottobre scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fornito precisazioni sia rispetto alla determinazione dell'indennità di trascinamento spettante a coloro i quali, restituiti ai servizi ordinari, non hanno più titolo a percepire le specifiche indennità operative, sia rispetto al trascinamento delle indennità supplementari connesse al volo. Per quanto attiene al personale restituito ai servizi ordinari è stato dunque specificato che, fermo restando il principio secondo cui l'importo del trascinamento è pari ad un ventesimo dell'indennità operativa prevista per ciascuna specialità, moltiplicato per gli anni di servizio effettivo prestato con percezione della relativa indennità, l'importo dell'emolumento relativo al trascinamento è correlato alla misura vigente delle indennità operative.

Ad ogni variazione dell'importo delle singole indennità varierà pertanto il *quantum* dell'emolumento relativo al trascinamento; avendo il

d.P.R. 140/2001 ed il d.P.R. 164/2002 previsto aumenti per le indennità in argomento, sarà dunque necessario aggiornare i trattamenti economici di trascinarsi, tenendo presente che questo deve essere calcolato con riferimento alla qualifica posseduta al momento della determinazione e che la ripetuta indennità deve essere poi aggiornata anche con i successivi passaggi alle qualifiche superiori.

I competenti uffici amministrativo contabili dovranno pertanto provvedere all'aggiornamento dell'indennità di trascinarsi ed al conteggio dei relativi arretrati, mentre dubbi interpretativi permangono invece in ordine ai destinatari ed alle modalità di computo del trascinarsi delle indennità supplementari connesse al volo, derivante dal contratto delle Forze Armate, così come illustrato nella ministeriale n. 333-G/CONTR2002 del 6 agosto scorso; il Dipartimento si è pertanto riservato di emanare successive disposizioni per le indennità supplementari di pronto intervento aereo per piloti ed equipaggi fissi di volo, piloti istruttori di volo o di specialità.

Per ciò che attiene, infine, l'assegno *ad personam* per indennità pensionabile corrisposto al personale che beneficia delle indennità di aeronavigazione e volo, il Dipartimento, nel rispondere con nota n. 557/RS/01/20/2055 del 23 ottobre scorso ad un quesito posto dal Siulp il 12 giugno precedente e nel fare riferimento alla circolare 333-G/L.5 del 7 agosto 1999, ha comunicato che l'assegno in termini è stato attribuito, con decorrenza 1.9.1998, al solo personale aeronavigante il cui trattamento economico a tale data, per effetto di disposizioni emanate nel tempo, avrebbe subito una *reformatio in pejus* rispetto a quanto percepito al 31.8.1998; in particolare il beneficio è stato riconosciuto a coloro che al 30 dicembre 1995 percepivano l'indennità pensionabile ridotta al 50% per effetto dei criteri di cumulabilità previsti dall'articolo 1 della legge 505/1978, a cui in data 31.12.1995 è stato attribuito l'intero beneficio previsto dall'art. 4, comma 4 del d.P.R. 395/1995 ed infine che al 31.8.1998, per le succitate modalità di cumulo, continuavano a percepire l'indennità mensile pensionabile al 50%.

L'erogazione dell'assegno *ad personam* per indennità pensionabile si è resa necessaria al fine di assicurare agli interessati il trattamento economico già in godimento alla data del 31 agosto 1998, come già rappresentato con la citata circolare del 7 agosto 1999; così come specificato nella circolare 333-G/L.5/N.27/01 del 21 dicembre 2001, l'assegno deve essere riassorbito nei casi di promozione a qualifica superiore e ciò poiché, in caso contrario, si avrebbe una disparità di trattamento con il personale che non usufruisce dell'indennità di aeronavigazione e volo.

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it) nell'area circolari le note 333-G/3.01.AERON.IMB del 28.7.2002, n. 557/RS/01/20/2055 del 23.10.2002, n. 333-G/CONTR2002 del 6.8.2002, 333-G/L.5 del 7.8.1999 e n. 333-G/L.5/N.27/01 del 21 dicembre 2001, nell'area "legislazione", la L. 505/1978, il d.P.R. 395/1975, il d.P.R. 140/2001 ed il d.P.R. 164/2002.